

La spesa del segretario comunale e provinciale va esclusa dai limiti in materia di spesa del personale degli Enti locali

di FRANCESCO BERGAMELLI

In sede di conversione del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il Legislatore ha inserito l'art. 12-*bis*, recante "*Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali*", ai sensi del quale, tra le altre cose, "*le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ..., per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente*".

L'art. 6-*bis*, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, stabilisce che le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui all' articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 66, comma 10, di cui sopra, che a sua volta richiama l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **l'assunzione di segretari comunali e provinciali** è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa richiesta del Ministero dell'interno - ex AGES, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

La spesa annuale di nuovi segretari comunali e provinciali è quindi autorizzata dallo Stato nell'ambito di un budget commisurato al 120% delle cessazioni dell'anno precedente. Appunto perché programmata e autorizzata dallo Stato, la spesa del segretario non necessita di essere inquadrata negli atti di autorizzazione alle assunzioni propri delle amministrazioni locali, overosia i programmi triennali del fabbisogno del personale adottati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Occorre infatti ricordare che, in forza della specificità dello status giuridico, **il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex AGES**, che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico.

Stante la procedura sopradescritta apparirebbe agevole poter affermare che le assunzioni di segretari comunali, stante l'avvenuta programmazione e autorizzazione (da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sulla base di una "*analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente*" (da parte del Ministero dell'interno), non dovrebbero incontrare particolari limiti, al fine di concretizzarsi, se non la sostenibilità di bilancio dell'ente territoriale di prima nomina.

Tuttavia **la spesa del segretario comunale è, per giurisprudenza contabile e prassi consolidata, da computarsi nel calcolo dei diversi limiti di spesa di personale dell'Ente locale** presso il quale il segretario presta servizio (art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d.m. 17 marzo 2020; art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

Recentemente, la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare del 10 giugno 2022, n. 25 sul conto annuale, ha ribadito che **il trattamento accessorio del segretario**, come alcune delibere della Corte dei conti avevano già sostenuto, deve essere considerato nel calcolo del limite dell'anno 2016. E nel trattamento accessorio, sempre secondo la Ragioneria generale dello Stato, devono ricomprendersi tutte le voci del trattamento economico diverse dallo stipendio tabellare e, quindi, la retribuzione di posizione, la sua eventuale maggiorazione, l'allineamento stipendiale (cd. galleggiamento) e l'eventuale retribuzione di risultato.

La spesa del segretario comunale e provinciale dovrebbe invece essere esclusa dal calcolo degli attuali limiti di spesa del personale degli Enti locali posto che, oltre che organo necessario dell'ente locale, viene assunto nell'ambito di una procedura che presuppone il calcolo di quote di turnover (120% delle cessazioni dell'anno precedente) e di una correlata valutazione di impatto sulla finanza pubblica. Includere detta spesa nella generale spesa di personale degli Enti locali si traduce, inevitabilmente, in un doppio limite: quello fissato a livello nazionale e quello contingente legato al singolo Comune.